	furono costituiti su detti terreni canoni enfiteutici e livelli;	
	Che, con deliberazione consiliare n°182 del 10-12-1973, esaminata senza rilievi dalla	
	Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 13-4-1974 con decisione	<u>u</u>
	prot.n°7061 e reg.n°7358, veniva decisa l'affrancazione dei canoni enfiteutici gravanti	COMUNAL
	su ex terreni comunali e si delegava alla G.C. la formazione e l'approvazione di ruoli;-	100 y 133 V
	Che, con deliberazione di G.C. n°163 del 27-5-1974, esecutiva ai sensi di legge, veniva	(Dougsa G J. K. CCHIO)
	approvato il ruolo per l'affrancazione dei canoni enfiteutici predetti;	II. SEC
	Che la sig.ra AIELLO Giulia, con nota del 17.5.2021, acquisita agli atti in pari data a	,
	n.6986 ha chiesto l'affrancazione da livello esistente sul terreno di cui al foglio 26	
	particella 52 di Ha 0.19.96 R.D. attuale €.9,28 ed intestato alla suddetta per 1/1 quale	
	enfiteuta;	C
	Che alla predetta domanda la signora AIELLO Giulia ha allegato: visura catastale	CO)
	rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Matera, da cui si evince che il terreno in	
-	questione è posseduto con diritto di enfiteusi; il certificato rilasciato dalla Regione	(Ing. Pasquale
	Basilicata-Dipartimento Agricoltura-Ufficio Capitale Terra-di Potenza con	PONOAS, (Ing. Pa
	prot.n°82924 del 27.4.2021, con cui si attesta che il terreno in questione è da riteners	RES
	di natura allodiale in quanto "antiche quote" del 1850;	
	Che con determinazione A.T. n.201/472 del 17.05.2021 è stato stabilito il	
	capitale di affrancazione dovuto dalla suddetta richiedente ed il prezzo di	0.8
	affrancazione è stato versato dalla richiedente come da ricevuta di incasso	AR 3
	dell'ufficio economato n.227 del 4.6.2021;	<u>5</u> 3
	Che, con deliberazione di G.C. n73 del 10.6.2021, esecutiva si è stabilito di affrancare	NCESSIONARIO
	da livello i terreni innanzi descritti in favore di AIELLO Giulia;	0 NG
	TUTTO CIO' PREMESSO	
- :-	tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:	
		Í.

	Articolo 1) VALORE DELLA PREMESSA - La premessa forma parte	
-	integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui espressamente	
	richiamata e confermata	
	Articolo 2)Il Comune di Montalbano Jonico, a mezzo del proprio legale rappresentante	HO)
	qui convenuto, dichiara affrancato il livello/enfiteusi gravante sul terreno individuato	MARIO COMUNAL.
	catastalmente al foglio 26 particella 52 di Ha 0.19.96 R.D. attuale €.9,28 in favore	IL SEGRETARIO COMUNALE (Dottssa-Grazia URICCHIO)
	della sig.ra AIELLO GIULIA per 1/1 autorizzando la cancellazione dal catasto	L SEGR
	dell'iscrizione livellaria/enfiteutica	=
	ARTICOLO 3)La predetta e costituita signora AIELLO GIULIA, a tale effetto, ha	
	versato la somma di €.139,20 corrispondente al capitale di affrancazione, come risulta	
	da ricevuta si incasso n.227 del 4.6.2021, importo per il quale si rilascia ampia e	5
	liberatoria quietanza	W CA
	ARTICOLO 4)Il presente atto non pregiudica di eventuali diritti che i terzi	1873 /
-	possano vantare sull'immobile affrancato, risultanti da titoli posteriori	Square
	all'originario atto di concessione	ESPONSABILE
	ARTICOLO 5)Il fondo dedotto in contratto si affranca nello stato in cui	Œ,
	attualmente si trova, col riferimento di quanto ad esso è annesso in fatto e in	
	diritto, con ogni servitù inerente, anche non apparente, con tutte le ragioni ed	
	azioni che spettano o possono spettare al Comune di Montalbano, il quale,	
	perciò, immette l' affrancataria in pieno suo luogo e stato	A - Y
	ARTICOLO 6)Il Comune garantisce la piena proprietà del fondo affrancato e	050
	di quanto ivi esistente, nonché il pacifico possesso e la perfetta libertà dello	<u> </u>
	stesso, obbligandosi per ogni caso di evizione a tenere sollevato ed indenne	NO.
	l'affrancataria per qualsiasi molestia derivante da fatto proprio od altrui e, del	estand There
	resto, per la perpetua difesa a termini di legge	

	ARTICOLO 7) Il Conservatore dei Registri Immobiliari resta dispensato e libero da
-	qualsiasi responsabilità sulla disponibilità dei beni, ai sensi della legge 19.5.1975
	n°151, nonché sul reimpiego della somma che è stata introitata a titolo di capitale di
	affrancazione. Gli acquirenti garantiscono per i vizi di turbativa, molestie ed evizione.
	Il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato a trascrivere il presente atto, con
	esonero da ogni responsabilità per iscrizione di ipoteche legali d'ufficio, alle quali le
	parti espressamente rinunciano
	ARTICOLO 8)Le spese del presente contratto sono a carico dell'affrancataria
	ARTICOLO 9)Il terreno oggetto di affrancazione è destinato come a:"zona agricola E2".
	come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 31.5.2021 con n.58
	dall'Ufficio edilizia (Allegato al presente atto), dandosi atto che non sono intervenute
	modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella della sua utilizzazione.
9	ARTICOLO 10)Ai fini del pagamento delle tasse di bollo, di registro, di voltura
-	catastale e di ogni altra imposta SI INVOCA LA TOTALE ESENZIONE FISCALE.
	ai sensi degli artt.9 -2° comma- e 16 della legge regionale 12 settembre 2000 n°57
	Su richiesta delle parti io Segretario comunale ho redatto il presente contratto su n.3
	fogli di carta, resa legale, oltre quanto scritto fin qui sul presente e le firme, del quale
	ho dato lettura alle costituite parti che, avendolo riconosciuto conforme alla loro
	volontà in ciascuna sua clausola, lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono
	IL RESPONSABI C E P.O. AREA TECNICA
	Y ()
	L' AFFRANCATARIA
	aielle Sindier
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	Yron Mal.



Città di Francesco Lomonaco

Ufficio Tecnico Sezione Edilizia Privata 75023 Viale Sacro cuore Tel. 0835/593815 Fax 0835/593852 internet www.comune.montalbano.mt.it

Certificato n°58 del 31/05/2021

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) ort.30 del D.F.R. 4/4/2001 nº 380

Richiesto da Amministrazione Comunale, per i terreni descritti in catasto **al foglio n. 26 particelle n°52**;

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti;

- 1)Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti(2);
- -Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di C.C. nº24 del 22/06/2012
- 2)Destinazione e Prescrizioni Urbanistiche ed edilizie vigenti;

Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse **"E2" come appresso si riporta**:

Art. 39 "E2"

-Norme di regolamento urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n°24 del 22/06/2012:

Le aree comprese nelle zone "E2" del territorio comunale, sono destinate ad usi agricoli:

in questa zona è consentita la costruzione di manufatti sia di tipo produttivo che abitativo nella misura strettamente necessaria e pertinente alla conduzione di fondi rustici.

Le concessioni gratuite di cui all'art. 9 della L. 10/77 saranno assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d'uso delle costruzioni. Nessuna costruzione potrà essere concessa su fondi agricoli di superficie inferiore a 1 ettaro, ad eccezione di piccoli locali per ricovero di attrezzi della superficie coperta massima di mq. 30 e dell'altezza massima di metri 4,00. Sono ammesse residenze necessarie e pertinenti alla conduzione del fondo nella misura massima di 0,03 mc/mq, fermo restando il vincolo dei lotto minimo non inferiore ad 1 ettaro.

Sono consentiti, per usi di annessi agricoli, diritti edificatori pari a 0,07 mc/mq. suddetti fabbricati dovranno rispettare, complessivamente, le seguenti prescrizioni:

- superficie coperta non superiore a 1/40 della superficie del fondo;
- altezza massima metri 5,00 con esclusione di silos, camini e altri corpi tecnici;
- distanze:
- distanza dai confini non inferiore a metri 10,00
- distanza dalle strade esistenti o in progetto conforme a quanto disposto nel D.M. 1ºaprile 1968.

La realizzazione di strutture edilizie per annessi agricoli potrà essere consentita previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.

Nelle zone "E / 2" possono essere consentite strutture a servizio delle attività di agriturismo nei limiti delle densità predette, nonché strutture di tipo ludico per lo svago e lo sport preventivamente assentite dall'Amministrazione sulla base di un progetto compatibile con il P.T.P.M. che adotti provvedimenti idonei all'inserimento nel paesaggio ed alla tutela ambientale.

Ai fini della edificazione nelle zone agricole è consentito l'accorpamento alla superficie dei fondo principale su cui edificare, della superficie di altri fondi più piccoli alle seguenti condizioni:

- che il fondo su cui edificare sia della superficie minima di 6000 mg;
- che gli altri fondi da accorpare siano contigui al fondo principale (D.G.R. 1749/2006)
- che i fondi da accorpare non siano compresi nella zona "El".

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge, significando che la validità del presente certificato è di un anno dalla data del rilascio purchè al momento dell'usa esso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella della sua utilizzazione.

Vincoli incidenti sugli immobili:

-Ambientale e Paesaggistico.

Dalla residenza Municipale li 31/05/2021

Il Responsabile di P.O. Area Tecnica Ing. Pasquale MORISCO Il Resedusabile dell'Alea Tecnica (Ing. Pasquale MORISCO)

Sinkig

Cille

Arazia URICCHIO